



## COMUNICATO STAMPA n. 30/24

Lussemburgo, 21 febbraio 2024

Sentenza del Tribunale nella causa T-536/22 | PAN Europe / Commissione

### **Prodotti fitosanitari: l'identificazione di taluni rischi connessi all'uso degli insetticidi non esclude il rinnovo dell'approvazione di una sostanza attiva**

*La Commissione, in qualità di gestore del rischio, può imporre misure di mitigazione per ridurle a un livello accettabile*

La cipermetrina è un insetticida della famiglia dei pirenoidi, ampiamente utilizzata nell'Unione europea per lottare contro i parassiti delle colture. Dal 2006 <sup>1</sup> la cipermetrina è considerata approvata come sostanza attiva immessa nel mercato dei prodotti fitosanitari.

Nel 2022 l'organizzazione non governativa Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) ha chiesto alla Commissione europea di riesaminare il suo regolamento di esecuzione <sup>2</sup> che rinnova l'approvazione dell'insetticida in questione fino al 31 gennaio 2029. A suo parere, tale approvazione non tiene conto delle conclusioni dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) che hanno individuato rischi connessi ai pesticidi associati alla cipermetrina, che riguardano, tra l'altro, gli organismi acquatici e le api mellifere.

Poiché il rinnovo dell'approvazione era stato accompagnato da misure di mitigazione dei rischi, la Commissione ha respinto tale richiesta. La PAN Europe ha adito il Tribunale dell'Unione europea al fine di annullare tale rifiuto. Secondo tale organizzazione, il fatto che la Commissione non riesamini il suo regolamento viola il principio di precauzione e l'obbligo per l'Unione di garantire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente.

**Con la sentenza, il Tribunale respinge tale ricorso.**

Il Tribunale ricorda che il principio di precauzione impone alle istituzioni dell'Unione di adottare misure appropriate al fine di prevenire taluni rischi potenziali per la sanità pubblica, la sicurezza e l'ambiente. Per effettuare la valutazione dei rischi è importante disporre di una valutazione scientifica degli stessi e determinare il livello di rischio giudicato inaccettabile per la società. La valutazione di tali rischi è un processo scientifico che deve essere affidato ad esperti. Tuttavia, la determinazione del livello di rischio giudicato accettabile per la società spetta alle istituzioni dell'Unione. **Sebbene, nell'ambito del procedimento di rinnovo delle sostanze attive, la Commissione debba tener conto delle conclusioni scientifiche dell'EFSA, essa non è vincolata dalle osservazioni di quest'ultima.**

In quanto gestore dei rischi, la Commissione dispone di un ampio potere discrezionale, delimitato tuttavia dal legislatore dell'Unione <sup>3</sup> e dal principio di precauzione. Nel caso di specie, il Tribunale dichiara che l'individuazione dei settori critici di preoccupazione da parte dell'EFSA non esclude che la Commissione rinnovi l'approvazione della cipermetrina, imponendo misure di mitigazione dei rischi. A tal riguardo, il Tribunale sottolinea che **spetta alla Commissione assicurarsi che tali misure consentano effettivamente, e non in astratto, di ridurre il rischio individuato ad un livello accettabile.**

**IMPORTANTE:** Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

**IMPORTANTE:** Avverso la decisione del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte entro due mesi e dieci giorni a decorrere dalla data della sua notifica, limitatamente alle questioni di diritto.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.

Il [testo integrale e, se del caso, la sintesi](#) della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Cristina Marzagalli ☎ (+352) 4303 8575.

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «Europe by Satellite» ☎ (+32) 2 2964106.

Restate in contatto!



<sup>1</sup> [Direttiva 2005/53/CE](#) della Commissione, del 16 settembre 2005, recante modifica della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includervi clorotalonil, clorotoluron, cipermetrina, daminozide e tiofanato metile come sostanze attive.

<sup>2</sup> [Regolamento di esecuzione \(UE\) 2021/2049](#) della Commissione, del 24 novembre 2021.

che rinnova l'approvazione della sostanza attiva cipermetrina come sostanza candidata alla sostituzione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione.

<sup>3</sup> [Regolamento \(CE\) 1107/2009](#) d del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari.